

AGEVOLAZIONI DISABILI

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

L'esenzione è concessa per veicoli a benzina fino a 2000 cc. o a gasolio fino a 2800 cc. (in base a risultanze carta di circolazione).

L'esenzione è concessa se il veicolo è intestato direttamente al disabile, o a soggetto che abbia fiscalmente a carico il disabile (non è concessa l'esenzione in caso di cointestazione).

L'esenzione è concessa per chi è in possesso dei seguenti requisiti (che devono essere posseduti al momento della presentazione della pratica):

Ridotte o impedito capacità motorie permanenti o patologie che inibiscano un' autonoma capacità di deambulazione (art. 8 legge 449/97).

Cosa occorre:

- il certificato della commissione medica che attesti l' impossibilità o la difficoltà di deambulazione, o il certificato di valutazione dell'handicap art. 4 legge 104/92, che attesti le ridotte o impedito capacità motorie permanenti oppure:
- il certificato della commissione medico-tecnica per il riconoscimento della patente speciale che ascriva l'handicap ad una delle seguenti classi: 4-5-5a-5b-5e-5l-5r-rw

e inoltre:

- l'adattamento funzionale del veicolo all'handicap, in base alle risultanze della carta di circolazione.
- comunque la patente speciale, se l'adattamento consiste nella prescrizione del cambio automatico.

Invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30 legge 388/00).

Cosa occorre:

- il certificato della commissione medica da cui si evinca la grave limitazione della deambulazione
- il verbale della commissione medica ai sensi della legge 104/92 (art. 3 comma 3 - gravità).

Per i soggetti Down, il certificato del medico di base consente il riconoscimento della gravità alla stregua del verbale di cui alla legge 104/92.

Amputazione di entrambi gli arti superiori (art. 30 legge 388/00) in base a risoluzione 8/07 dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa occorre:

- il certificato della commissione medica da cui si evinca l'amputazione di entrambi gli arti superiori.

Handicap psichico o mentale (art. 30 legge 388/00)

Cosa occorre:

- il certificato della commissione medica da cui si evinca la natura psichica o mentale della patologia.
- il verbale della commissione medica ai sensi della legge 104/92 (art. 3 comma 3 - gravità).
Per i soggetti Down, il certificato del medico di base consente il riconoscimento della gravità alla stregua del verbale di cui alla legge 104/92.
- la certificazione attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80).

Ai **disabili sensoriali**, è riconosciuta la riduzione dell'IPT ad $\frac{1}{4}$. Devono rientrare, in base a certificato della commissione medica, in una delle seguenti categorie:

- cieco totale.
- cieco parziale con residuo visivo non superiore a 1/20, in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione, o con residuo binoculare inferiore al 10%.
- ipovedente grave con residuo visivo non superiore a 1/10, in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione, o con residuo binoculare inferiore al 30%.
- sordomuto colpito da sordità alla nascita, o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

L'esenzione/riduzione IPT si applica una sola volta nel corso di 4 anni (che decorrono dalla data di autentica dell'atto), salvo nel caso in cui il veicolo venga cancellato dal Pra entro il quadriennio per demolizione o perdita di possesso per furto.

Non si applica ai disabili, che cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, la disposizione per la quale in caso di trasferimento di autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

TASSA AUTOMOBILISTICA

E' necessaria la documentazione medica rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante una delle seguenti condizioni:

disabili gravi ai sensi comma 3 art. 3 legge 104/92, pluriamputati, disabili psichici e mentali con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ciechi e sordomuti, disabili motori con veicolo adattato. Sono ammessi (cilindrata massima cc. 2000 per alimentazione benzina, cc. 2800 per gasolio): autovetture, autoveicoli trasporto promiscuo, autoveicoli trasporto specifico di persone in particolari condizioni, autocaravan, quadricicli leggeri, motocarrozze.

L'esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo, intestato al disabile o al soggetto che lo abbia fiscalmente a carico.

L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per il pagamento della tassa, pena la decadenza dal diritto per il periodo in corso. Entro lo stesso termine occorre provare il possesso dei requisiti richiesti.

IVA

E' applicabile l'IVA al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2000 cc. o diesel fino a 2800 cc.

L'IVA al 4% si applica anche alle prestazioni di adattamento di veicoli (non adattati) già posseduti dal disabile.

L'aliquota agevolata si applica per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (sono esclusi autoveicoli intestati ad altre persone o a società, enti, etc.)

L'IVA ridotta si applica una sola volta nel corso di 4 anni (che decorrono dalla data di acquisto), salvo nel caso in cui il veicolo venga cancellato dal Pra entro il quadriennio.

L'applicazione IVA in misura ridotta è vincolata al possesso di requisiti di disabilità specifici.